

SCHEDA DI OFFERTA lotto 2

IL SOTTOSCRITTO
 LEGITTIMATO AD IMPEGNARE LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DENOMINATA

DICHIARA:

- DI ACCETTARE **SENZA ALCUNA RISERVA NÉ RESTRIZIONE** TUTTE LE CLAUSOLE E LE CONDIZIONI CONTENUTE NEL CAPITOLATO SPECIALE DELLA

POLIZZA DI TUTELA LEGALE DEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (PAGG. DAL N. 2 AL N. 15 ALLEGATE)

EFFETTO:	ORE 24:00 DEL 30.03.2009
SCADENZA:	ORE 24:00 DEL 31.03.2011
MASSIMALE ASSICURATO PER SINISTRO DENUNCIATO:	EURO 15.000,00

ED OFFRE QUANTO SEGUE:

- IL **PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE** PER CIASCUNA PARTITA ASSICURATA (COME DA ELENCO DI CUI ALL' ART. 1.8 PERSONE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO)
- IL **PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO ANTICIPATO**

PARTITA NR.	ASSICURATI	N° ASSICURATI	PREMIO ANNUO LORDO PRO CAPITE
1	SINDACO	1	EURO
2	VICE SINDACO	1	EURO
3	SEGRETARIO COMUNALE	1	EURO
4	ASSESSORI	6	EURO
5	CONSIGLIERI	20	EURO
6	DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO	181	EURO
7	DIRIGENTI	4	EURO
8	FUNZIONARI	3	EURO

PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO ANTICIPATO A BASE D'ASTA:	€ 6.000,00 (1)
A detrarre:	
ribasso _____ %	€ _____ (2)
(in cifre)	
Premio annuo lordo complessivo offerto, comprensivo delle imposte e di ogni altro onere (1 - 2)	€ _____ (3)

DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- ✓ LA QUOTA PERCENTUALE DEL RISCHIO CHE INTENDE ASSUMERSI IN QUALITÀ DI DELEGATARIA È PARI AL %
- ✓ È STATA CONCORDATA, AI SENSI DELL'ART. 1911 DEL COD. CIV., LA CHIUSURA DEL RIPARTO, SINO A COPERTURA DEL 100 % DEL RISCHIO, CON LE SEGUENTI COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE:

COMPAGNIA COASSICURATRICE	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE

FIRMA PER CONFERMA ED ACCETTAZIONE
 (dal legale rappresentante o di procuratore fornito dei poteri necessari)

**COMUNE DI ROSETO DEGLI
ABRUZZI**

LOTTO 2

**POLIZZA DI
TUTELA LEGALE**

CAPITOLATO SPECIALE

DEFINIZIONI

CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'assicurazione
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
SOCIETÀ	l'Impresa che presta l'assicurazione
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO	il verificarsi del fatto - cioè la controversia - per la quale è prevista l'assicurazione.

CONDIZIONI NORMATIVE

ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute senza dolo.

ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 C.C..

ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.1

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 1.5 RECESSO O ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo ogni denuncia di sinistro, fino al 30° giorno successivo alla sua definizione, la Società e l'Ente Contraente possono disdire il contratto con un preavviso di 90 giorni. In tale evenienza, le garanzie prestate con il seguente contratto rimarranno operanti per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso. Dopo tale periodo, la Società rimborserà il rateo di premio non consumato, escluse le imposte nonché ogni altro onere di carattere tributario.

ART. 1.6 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di ANNI DUE con effetto dalle ore 24:00 del 30.03.2009 e scadenza alle ore 24:00 del 31.03.2011.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 30 giorni, la facoltà di prorogare il contratto fino ad un massimo di 90 giorni, agli stessi patti e condizioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data.

ART. 1.7 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:

- a) nel caso in cui l'Ente Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto indicata all'art. 1.6 che precede;
- b) nel caso in cui l'Ente Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per le rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga di 90 gg. di cui all'art. 1.6 che precede, è definito un periodo di mora di 30 (trenta) giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

ART. 1.8 PERSONE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Si assicurano:

PARTITA 1

- SINDACO

PARTITA 2

- VICE SINDACO

PARTITA 3

- SEGRETARIO COMUNALE

PARTITA 4

- ASSESSORI (il premio viene computato convenzionalmente su un numero di 6 persone)

PARTITA 5

- CONSIGLIERI, (il premio viene computato convenzionalmente su un numero di 20 persone)

PARTITA 6

- DIPENDENTI DI RUOLO A TEMPO INDETERMINATO, (il premio viene computato convenzionalmente su un numero di 181 persone)

PARTITA 7

- DIRIGENTI, (il premio viene computato convenzionalmente su un numero di 4 persone)

PARTITA 8

FUNZIONARI, (il premio viene computato convenzionalmente su un numero di 3 persone).

ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio di cui all'articolo 1.8 "Persone assicurate e determinazione del premio" della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

A tale scopo, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati ad essa necessari ai fini della regolazione del premio.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi alla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria

per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

ART. 1.10 ONERI FISCALI

Le spese di bollo, di tasse, imposte e contributi dipendenti dal presente contratto sono a carico dell'Assicurato, anche qualora il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 1.11 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro dell'Assicurato.

ART. 1.12 FORMA DELLE COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettere o a mezzo telefax alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia e/o Broker a cui è stata assegnata la polizza.

ART. 1.13 RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza, dalle sue appendici e per quanto non precisato in esse, dalle norme di legge.

ART. 1.14 PREVALENZA

Le norme contenute nella presente polizza e nel Capitolato Generale d'Oneri derogano e prevalgono, in caso di contrasto, sulle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 1.15 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Alla fine di ogni periodo assicurativo annuo l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

ART. 1.16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere indennizzato per i rischi per i quali è stipulato il contratto assicurativo.

ART. 1.17 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 1.18 CLAUSOLA BROKER

Il Comune di Roseto degli Abruzzi dichiara di essere assistito dalla Società MEDIASS GPA S.p.A. - Piazza da Denominare 19, 12 - 65127 PESCARA, Broker incaricato ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/05 "Codice delle Assicurazioni".

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Mediass GPA S.p.A. e in particolare:

- a) La Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla Mediass GPA S.p.A. affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
- b) La Mediass GPA S.p.A. si assume l'onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto;
- c) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della Mediass GPA S.p.A., le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla Mediass GPA S.p.A., in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla Mediass GPA S.p.A. e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società

avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa.

- d) La Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla Mediass GPA S.p.A. il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi.
- e) La polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla Mediass GPA S.p.A., dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
- f) Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla Mediass GPA S.p.A. e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La Mediass GPA S.p.A. si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi.
- g) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la Mediass GPA S.p.A. comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la Mediass GPA S.p.A., fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio,

eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate. In caso di assenza di comunicazioni di incasso dei premi da parte della Mediass GPA S.p.A., e del successivo pagamento degli stessi nei termini previsti dal presente contratto, la garanzia si intenderà operante a tutti gli effetti di polizza.

- h) Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la Mediass GPA S.p.A. gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.
- i) La Mediass GPA S.p.A. provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla Mediass GPA S.p.A. il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
- j) La Compagnia/Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con la Mediass GPA S.p.A.. La Compagnia/Società comunicherà alla Mediass GPA S.p.A. qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

Alla MEDIASS GPA S.p.A. verra' retrocessa da parte della Soc. Assicuratrice una quota percentuale dell'unitaria provvigione relativa al premio del contratto di polizza (max 55% in caso di Compagnia con agenzia operante sulla piazza di Roseto degli Abruzzi).

CONDIZIONI DI GARANZIA

ART. 2.1 MASSIMALE

La garanzia, relativamente a ciascun assicurato, è prestata in ragione di un massimale per sinistro pari a € 15.000,00, con il limite per evento denunciato di € 60.000,00.

ART. 2.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società garantisce il pagamento di tutte le spese, fino alla concorrenza del massimale di garanzia convenuto, di consulenza, perizia, assistenza, patrocinio e difesa, giudiziali e stragiudiziali (comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza), per fatti o atti direttamente connessi o attribuiti nell'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, relativamente all'attività prestata presso il Comune di Roseto degli Abruzzi, dalle persone indicate all'Art.1.8 (Persone Assicurate e determinazione del premio) delle Condizioni Normative del presente contratto;

La Società inoltre provvede al rimborso delle spese legali e peritali sostenute in caso di:

1. proscioglimento in istruttoria o a seguito di emanazione di sentenza definitiva;
2. difesa penale del conducente in conseguenza della circolazione veicoli a motore di proprietà dell'Ente.

Si intendono altresì incluse le spese sostenute dall'Ente Contraente per le garanzie prestate dalla presente polizza.

ART. 2.3 GARANZIE

La garanzia è operante per le spese rese necessarie per:

- a) ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato, nell'esercizio della sua attività, alla persona o alle cose per fatto colposo di terzi;
- b) le contestazioni di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. nr. 81/2008 e D.Lgs. 758/94 e delle altre disposizioni normative o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Ente assicurato abbia regolarmente provveduto alla valutazione dei rischi ed alla designazione dei Responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- c) le violazioni alla Legge nr. 196/2003, a condizione che il Titolare abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante;
- d) proporre opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni

amministrative pecuniarie nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e delle altre disposizioni normative e / o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

A parziale deroga di quanto disposto all'art. 2.5 – *Inizio e termine della garanzia* - si conviene che, ai fini delle garanzie previste dai commi b),c),d) del presente art.2.3, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

Sempre con riferimento ai commi b),c),d) del presente art.2.3, la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto e si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate alla presente polizza, o loro dimissioni dall'ente assicurato;

La garanzia è inoltre operante relativamente alle spese rese necessarie per:

- e) sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto purché gli Assicurati siano prosciolti nel merito con sentenza definitiva; fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione di responsabilità, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti del massimale, in attesa della definizione del giudizio; nel caso siano accertati, mediante sentenza definitiva nei confronti degli Assicurati elementi di responsabilità per dolo o colpa, la Società richiederà agli stessi, il rimborso di tutti gli oneri (spese legali o peritali) eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.
- f) resistere ad azioni o pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove ai sensi dell'art. 1917 del Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore della Responsabilità Civile. L'intervento della società è comunque subordinato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di Responsabilità Civile;
- g) difendere l'Assicurato in procedimenti relativi a reati colposi e contravvenzioni commessi nello svolgimento della sua attività. La garanzia è dovuta anche nell'ipotesi di reati dolosi, qualora il giudizio si concluda con l'assoluzione

dell'imputato a seguito di proscioglimento in istruttoria e/o sentenza passata in giudicato.

ART. 2.4 ESCLUSIONI

Le garanzie della presente polizza non sono operanti quando la controversia:

- a) deriva da fatto doloso dell'Assicurato o da rapporto contrattuale salvo quanto previsto al punto 1. dell'art. 2.2, e b) e d) dell'art. 2.3;
- b) è volta al recupero dei crediti;
- c) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 2.3 punti a) e c);
- d) ha per oggetto:
 - diritti di brevetto, di autore, di esclusiva, concorrenza sleale;
 - rapporti con Istituti o Enti di Previdenza e Assistenza fatta esclusione per quanto previsto all'art. 2.3 punto c);
- e) sorge per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo;
- g) configura "conflitto di interessi" fra l'assicurato ed il contraente. Qualora la situazione del conflitto di interessi emerga con il procedimento già in corso, pur interrompendo la prestazione assicurativa, la Compagnia si impegna a sostenere i costi già intercorsi e/o le spese anche solo anticipate, nonché a favorire nel miglior modo il prosieguo della pratica;
- h) riguarda il pagamento di multe e ammende, fatta eccezione per le sanzioni tributarie.

ART. 2.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia assicurativa viene prestata per le procedure legali che hanno inizio durante il periodo di efficacia del contratto, nelle quali sono coinvolti gli Assicurati, a condizione che tali procedure siano conseguenza di comportamenti posti in essere non oltre 5 anni prima della data di effetto del contratto stesso, fermo restando che i comportamenti di cui sopra siano sconosciuti all'Assicurato ed al Contraente all'atto della stipula del contratto.

La garanzia è altresì operante nei successivi 2 anni dalla scadenza del presente contratto, anche nel caso in cui, all'insorgenza del procedimento legale, l'Assicurato risulti aver cessato le proprie funzioni presso l'Ente.

ART. 2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i fatti o gli atti accaduti nei territori della U.E.

ART. 2.7 SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di propria fiducia nell'ambito territoriale della Corte d'Appello ove ha sede l'ufficio giudiziario competente.

Sono a carico della Società, onorari, spese e competenze del legale, spese giudiziarie e/o processuali comprese quelle di perizie e testimoniali, spese di controparte in caso di soccombenza dell'Assicurato, nonché tutte le spese avversarie.

La Società provvederà direttamente al pagamento di tali spese, manlevando il contraente da ogni onere in tal senso.

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno
..... a

Formano parte integrante della polizza n. fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

.....